

Publicato il 23/12/2021

**N. 06804/2021 REG.PROV.CAU.**  
**N. 09969/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9969 del 2021, proposto da

Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

*contro*

Croce Rossa Italiana Odv – Comitato di Alto Casertano e Matesino, Croce Rossa Italiana Odv – Comitato di Aurunco, Croce Rossa Italiana Odv – Comitato Casal di Principe, Croce Rossa Italiana Odv – Comitato di Maddaloni, Croce Rossa Italiana Odv – Comitato di Santa Maria Capua Vetere – Curti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Ferrante, Adriano Cavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Guccione in Roma, via Sardegna n.50;

*nei confronti*

Regione Campania, Campania Emergenza S.r.l., Associazione Soccorso San Gennaro Odv, non costituiti in giudizio;

San Gennaro Associazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Cantile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*e con l'intervento di*

ai sensi dell'art. 109, comma 2, c.p.a.:

San Paolo della Croce Cooperativa Sociale Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Stallone, Massimo Scalfati, Stefano La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Scalfati in Napoli, via Luciana Pacifici, 6;

ai sensi dell'art. 109, comma 2, c.p.a.:

**Bourelly** Health Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 07355/2021, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Croce Rossa Italiana Odv – Comitato di Alto Casertano e Matesino e di Croce Rossa Italiana Odv – Comitato di Aurunco e di Croce Rossa Italiana Odv – Comitato Casal di Principe e di Croce Rossa Italiana Odv – Comitato di Maddaloni e di Croce Rossa Italiana Odv – Comitato di Santa Maria Capua Vetere – Curti e di San Gennaro Associazione;

Visti gli atti di intervento ex art. 109, comma 2, c.p.a. di **Bourelly** Health Service S.r.l. e di San Paolo della Croce Cooperativa Sociale ETS

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante e dalle intervenienti ai sensi dell'art. 109, comma 2, c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Riservata ogni valutazione relativa al fumus boni juris alla decisione di merito;  
Ritenuto, quanto al periculum in mora, che nel bilanciamento degli opposti interessi è prevalente quello pubblico ad evitare il proseguimento dell'affidamento caducato in autotutela, in quanto affetto da gravissimi vizi, tenuto anche conto che la ricorrente in primo grado è titolare di un mero interesse strumentale; la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata consente all'Amministrazione di dar corso, in attesa della decisione di merito, e condizionatamente ai suoi effetti, agli affidamenti dei tre lotti derivanti dalla gara pubblica con soddisfacimento, al contempo, dell'interesse cautelare delle intervenienti;

Ritenuto, infine, che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese relative alla presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 9969/2021) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Stefania Santoleri**

**IL PRESIDENTE**  
**Michele Corradino**

IL SEGRETARIO